

BOZZA MODIFICHE STATUTO

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Associazione è costituito da:

- beni, mobili e immobili, di proprietà della Associazione;
- contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Fondazioni, persone fisiche e giuridiche in genere elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
- eventuali riserve costituite con avanzi di bilancio.

L'Associazione deve dotarsi di una "riserva statutaria" di **300.000,00 (trecentomila virgola zerozero)**, da investire in titoli emessi dallo Stato Italiano, che potrà essere utilizzata solo a copertura di perdite o disavanzi di bilancio, una volta esaurita ogni altra riserva, fondo o capitale disponibile.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative annuali versate dai soci;
- da contributi e versamenti volontari dei soci;
- da contributi, donazioni, lasciti, sovvenzioni di Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Fondazioni, persone fisiche e giuridiche in genere;
- da proventi della gestione;
- da ogni altra fonte compatibile con gli scopi istituzionali.

È esclusa la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di capitale, fondi o riserve durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, per il tramite del Presidente, che deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Le assemblee possono essere convocate in località anche diversa dalla sede della Associazione, purché in Italia.

Di norma, ossia nei casi in cui non contrasti con quanto stabilito dal presente Statuto, ovvero non arrechi pregiudizio alla Associazione o all'attività gestionale del Consiglio Direttivo, le assemblee sono convocate presso la sede in cui si tiene il Congresso Nazionale in modo da facilitare la massima partecipazione dei soci.

Le assemblee sono convocate mediante comunicazione ai soci inviata per posta elettronica o pubblicata sul sito della Associazione almeno quindici giorni prima per quelle ordinarie e almeno trenta giorni prima per quelle straordinarie, nella quale devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Possono partecipare alle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, tutti i soci in regola con il pagamento del contributo associativo.

Non è ammessa la partecipazione e il voto per delega.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e verbalizzate dal Segretario oppure, in caso di assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine di votazione.

Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

I verbali dovranno essere inseriti in apposita raccolta cronologica.

Nei soli casi di eventi eccezionali, quale l'impossibilità di tenere il Congresso Nazionale, oppure di oggettive situazioni di necessità o emergenza, è possibile tenere l'assemblea ordinaria e straordinaria in audio o video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che

siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

Art. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e, comunque, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea ordinaria:

- a) discute e delibera in merito alla relazione annuale presentata dal Consiglio Direttivo;
- b) determina gli indirizzi e le direttive per l'azione da svolgere per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- c) approva i bilanci e delibera in merito alla destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, ovvero alla copertura di perdite o disavanzi di gestione comunque denominate, nonché sulla destinazione e l'utilizzo di fondi e riserve;
- d) nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- e) **nomina il Revisore unico oppure i membri del Collegio dei Revisori;**
- f) nomina i membri del Collegio dei Proibiviri;
- g) nomina i membri del Comitato Scientifico;
- h) nomina i componenti delle Commissioni eventualmente istituite;
- i) nomina e revoca i soci onorari;
- j) nomina e revoca i liquidatori, determinandone i poteri e stabilendo eventualmente i criteri di massima per la liquidazione;
- k) delibera sulle proposte di esclusione dei soci;
- l) approva i Regolamenti attuativi del presente statuto e le loro eventuali modifiche.

È inoltre competente per tutte le materie che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che sono legittimamente sottoposte al suo esame.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto.

Art. 16 - RIUNIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri in carica. L'avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i Consiglieri, a mezzo fax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione e deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono tenere anche in audio o video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Art. 19 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, nell'ambito dei propri membri in carica, dura in carica per **tre** anni e non è rieleggibile.

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e può compiere tutte quelle operazioni gestionali, amministrative, commerciali o finanziarie che verranno ritenute necessarie o convenienti per il raggiungimento dello scopo sociale.

Il **Vicepresidente** è nominato dal Consiglio Direttivo **su proposta del Presidente, nell'ambito dei propri membri in carica**, dura in carica per **tre** anni e non è rieleggibile.

Il **Vicepresidente** sostituisce ad ogni effetto il Presidente nel caso di assenza o di impossibilità temporanea all'esercizio delle funzioni.

In caso di comprovata impossibilità definitiva del Presidente ad esercitare le sue funzioni, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un nuovo Presidente, che acquisisce l'anzianità di quello che sostituisce.

Art. 22 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, nell'ambito dei soci **ordinari, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi**, dura in carica per **tre** anni e può essere confermato per un solo ulteriore mandato, anche non consecutivo.

Il Segretario cura i rapporti con i soci e ne aggiorna l'elenco, coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa e negli adempimenti inerenti al funzionamento della Associazione; aggiorna il libro dei verbali delle assemblee e il libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Per le funzioni svolte, il Segretario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario decade automaticamente in caso di assenza a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo o a più della metà delle riunioni convocate nel corso di un anno solare. In caso di decadenza, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un nuovo Segretario, che acquisisce l'anzianità di quello che sostituisce.

Art. 23 - REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI

Il controllo sulla gestione finanziaria e contabile della Associazione può essere affidato a un Revisore unico oppure a un Collegio dei Revisori.

Il Revisore unico, **da scegliere tra le persone iscritte nell'elenco dei Revisori Legali**, è nominato **dall'Assemblea**, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, **di cui uno da scegliere tra le persone iscritte nell'elenco dei Revisori Legali e due tra i soci ordinari, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi**. Il membro **iscritto nell'elenco dei Revisori Legali** assume le funzioni di Presidente del Collegio.

I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

L'organo di controllo vigila sulla gestione economica e finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa, esamina le proposte di bilancio consuntivo. Al termine di ogni anno presenta una relazione scritta all'Assemblea, in ordine all'attività svolta e alle osservazioni in merito al bilancio consuntivo.

ENTRATA IN VIGORE

Il nuovo Statuto entrerà in vigore dalla sua approvazione.

NORME TRANSITORIE

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo di Statuto e dei ritardi nelle nomine verificatesi negli ultimi due anni, la scadenza del mandato del Presidente, Vicepresidente e Segretario in carica viene prorogata alla prima assemblea utile dell'anno 2023.